



Città di Matelica

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N.337 DEL 30-12-2019

Il Segretario Comunale
DR. VALENTINI ALESSANDRO

Matelica, li 03-02-2020

CODICE ISTAT 43024

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PER L'ANNO 2020. PROVVEDIMENTI.

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 12:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:

BALDINI MASSIMO	SINDACO	P
CINGOLANI DENIS	VICE SINDACO	P
PROCACCINI ROSANNA	ASSESSORE	P
FALZETTI GRAZIANO	ASSESSORE	A
BOCCACCINI MARIA	ASSESSORE	P
CICCARDINI GIOVANNI	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor BALDINI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Immed. Eseguitabile S	Comunicare a Prefettura N	Soggetta a ratifica N
-----------------------	---------------------------	-----------------------

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI

VISTE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 16 del 22/03/2019 di aggiornamento del DUP 2019/2021 e approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e n. 52 del 04/09/2019 di approvazione del DUP 2020/2022- presentazione al Consiglio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 10/04/2019 di assegnazione P.E.G. e obiettivi Performance 2019/2021;

VISTA la Direttiva n. 10/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, laddove si stabilisce che le amministrazioni pubbliche "svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale";

VISTO l'art. 1 comma 1, della legge regionale 23/12/2008 n. 24, con cui è stata istituita, in forma di consorzio fra Pubbliche Amministrazioni, la "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica", e che attribuisce alla medesima il fine precipuo di "favorire la formazione e l'innovazione quali strumenti per il miglioramento della qualità nella pubblica amministrazione [...] nonché per la promozione dell'innovazione tecnologica, delle competenze digitali e della società dell'informazione e della conoscenza attraverso le pubbliche amministrazioni operanti in Umbria";

VISTO l'art. 1 comma 4, della legge regionale 24/2008, a mente del quale "Il Consorzio può promuovere forme di collaborazione definite dallo Statuto, con le Agenzie Regionali, le Aziende Sanitarie ed ospedaliere regionali, le Università Pubbliche o Istituti superiori di ricerche e altri enti pubblici operanti nel territorio regionale";

CONSIDERATO CHE:

- Ⓜ con legge regionale 23 dicembre 2008, n. 24, la Regione Umbria ha promosso la costituzione, in forma di Consorzio, della "Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica", dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa, e contabile, nei limiti stabiliti dalla medesima legge;
- Ⓜ al Consorzio aderiscono la Regione Umbria, la Provincia di Perugia, la Provincia di Terni, il Comune di Perugia, il Comune di Terni, l'Università degli Studi di Perugia, il Consiglio delle Autonomie Locali dell'Umbria (C.A.L.), l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria-Marche, l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale Umbria (ARPA), l'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria (ADISU), l'Università per Stranieri di Perugia, l'Agenzia Regionale di Forestazione (A.FOR.);
- Ⓜ in base alla previsione di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale il Consorzio è costituito al fine precipuo di *"favorire la formazione e l'innovazione quali strumenti per il miglioramento della qualità nella pubblica amministrazione [...] nonché per la promozione dell'innovazione tecnologica, delle competenze digitali e della società dell'informazione e della conoscenza attraverso le pubbliche amministrazioni operanti in Umbria"*;

- Ⓟ per il raggiungimento delle predette finalità il Consorzio, ai sensi dell'art. 3 della legge istitutiva, svolge, in particolare, attività di rilevazione dei fabbisogni formativi e supporto nella predisposizione dei programmi di formazione nonché nella definizione di specifici interventi formativi, formazione continua dei dipendenti pubblici a tutti i livelli di qualifica, compresa la dirigenza, formazione e aggiornamento dei componenti degli organi di indirizzo politico ed amministrativo;
- Ⓟ a tale scopo, come previsto dall'art. 1, comma 4, della legge regionale istitutiva, il Consorzio può promuovere forme di collaborazione con altri enti pubblici;
- Ⓟ nell'esercizio di tali funzioni, pertanto, la Scuola progetta ed organizza, con il supporto degli Enti locali regionali, corsi di formazione per i dipendenti pubblici ed altri eventi scientifici, volti a garantire il perseguimento degli obiettivi e delle finalità istituzionali e rispondere alle esigenze di adeguamento ed aggiornamento formativo degli enti locali;
- Ⓟ alla luce della incessante attività di produzione normativa del legislatore nelle materie che interessano l'esercizio dell'azione amministrativa degli Enti locali, difatti, si riscontra un sempre maggior interesse per questi ultimi di provvedere all'attuazione di idonei percorsi formativi a vantaggio del personale interno, che garantiscano il costante aggiornamento ed incremento delle competenze possedute;
- Ⓟ pertanto, con il presente accordo le parti intendono porre in essere una collaborazione avente ad oggetto l'interesse pubblico, comune ad entrambe, alla promozione della formazione e dell'innovazione, in quanto strumentale al miglioramento della qualità e della professionalità nell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi resi alla collettività di riferimento;
- Ⓟ nell'ambito di tale collaborazione, in particolare, la Scuola si impegna a mettere a disposizione la propria sede, la struttura organizzativa di supporto e il corpo docente, mentre il Comune di Matelica si impegna a partecipare attraverso il proprio personale alla definizione delle esigenze formative, rappresentando i relativi "fabbisogni" emergenti dalla realtà quotidiana, secondo un processo di tipo "circolare", anche mediante i contributi resi attraverso i questionari di *customer satisfaction* la partecipazione ai "Forum dei responsabili dei servizi" istituiti dalla Scuola;
- Ⓟ è pertanto interesse del Comune di Matelica di contribuire alla definizione dei bisogni formativi ed avvalersi delle attività didattiche organizzate dalla Scuola, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di qualità ed efficacia dell'offerta formativa, e che dispone delle strutture organizzative necessarie ed adeguate allo scopo, mediante l'individuazione di un percorso didattico incentrato sulle esigenze di aggiornamento professionale manifestate dal Comune di Matelica medesimo;
- Ⓟ la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica è in possesso dei requisiti individuati dalla normativa in materia di formazione professionale, è accreditata nell'elenco delle agenzie formative e possiede la certificazione ISO 9001-2015.

CONSIDERATO CHE

- Ⓟ la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" stabilisce espressamente all'art. 15 che: "*Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*";
- Ⓟ l'art. 5, comma 6, del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), prevede testualmente che "*Un accordo concluso esclusivamente tra due o più*

amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

Ⓟ tale norma costituisce attuazione della previsione introdotta dall'art. 1, paragrafo 6, della direttiva 24/2014/UE secondo cui *“Gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano del tutto dalla presente direttiva”;*

Ⓟ con Delibera n. 918 del 31 agosto 2016, l'ANAC ha ulteriormente precisato che: *“Sulla base dell'orientamento del giudice comunitario, tenuto conto anche degli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato e come anche indicato dall'Autorità nel parere sulla normativa AG/07/15/AP del 18.02.2015, i presupposti legittimanti la sottoscrizione di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici possono così riassumersi: 1) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; 2) alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; 3) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; 4) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri”;*

Ⓟ ai sensi del art. 7 comma 4 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 *“Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione”.*

Ⓟ il ricorso a moduli consensuali fra pubbliche amministrazioni per la gestione delle attività formative è stato indicato, quale modalità preferenziale, dalla Direttiva n. 10/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (*“Programmazione della formazione delle amministrazioni pubbliche”*), laddove si stabilisce che le amministrazioni pubbliche *“svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”;* ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge regionale 24/2008 *“Il Consorzio può promuovere forme di collaborazione, definite nello Statuto, con le Agenzie regionali, le Aziende sanitarie ed ospedaliere regionali, le Università pubbliche o Istituti superiori di ricerche e altri enti pubblici operanti nel territorio regionale”.*

- per la realizzazione delle attività formative per l'anno 2020 , a cui la presente convenzione si riferisce, il Comune di Matelica intende stanziare la somma di Euro 750,00 al Cap. 26/1;
- pertanto, le parti intendono disciplinare, nel rispetto dei predetti requisiti, i reciproci rapporti discendenti dall'esercizio di un'attività formativa di interesse comune, avvalendosi della previsione di cui all'art. 15 della l. n. 241/1990.

VISTO l'allegato schema di Convenzione;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs n. 165/2001, recante, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ;

VISTI gli articoli 88 e 107 del D.Lgs n. 267/2000, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTI gli articoli 23, 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33 recante " Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di trasparenza , diffusione d'informazione da parte della P.A.";

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare il seguente schema di Convenzione tra il Comune di Matelica e la Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, costituito da 8 articoli , allegata al presente atto;
- 3) di dare mandato alla Responsabile del Settore Servizi Amministrativi Dott.ssa Maria Gabriella Elia di procedere alla sottoscrizione della convenzione oggetto di approvazione, nelle forme previste dall'art. 15 della legge 241/1990;

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole ai sensi dell'art. 49 c. 1 e 147 bis c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi
Matelica, lì 28/12/2019 f.to Dott.ssa Maria Gabriella Elia

Si esprime sulla presente proposta parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile con:

attestazione di copertura finanziaria;

in quanto il presente provvedimento produce "effetti indiretti" sulla situazione economico-finanziaria o patrimoniale dell'Ente.

Matelica, li 28/12/2019

La Responsabile del Settore Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Antonella Pelucchini

Matelica, li 28/12/2019

Il Responsabile del Settore Servizi Amministrativi
f.to Dott.ssa Maria Gabriella Elia

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta che precede;

Con voti unanimi e favorevoli dei presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata e l'allegata convenzione ai sensi dell'art. 15 della legge 7/08/1990 n. 241 e ss.mm.ii per la disciplina delle attività formative per l'anno 2020 che parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Inoltre stante l'urgenza, con separata e palese votazione, ad unanimità di voti favorevoli;

LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, considerata l'imminenza del progetto sopra meglio specificato.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to DR. VALENTINI ALESSANDRO

Il Presidente
f.to BALDINI MASSIMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line di questo Comune ed è stata compresa nell'elenco n. 197, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Il Sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1. che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03-02-2020 al 18-02-2020 e dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134 c. 4 del D.Lgs 267/00 e s.m.i.

Matelica, li 19-02-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. VALENTINI ALESSANDRO